



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

Ufficio: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.29 DEL 06-09-2018

**Oggetto: ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART.37 d.LG.18.04.2016 N.50
ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA
ASMEL A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITTENZA IN
HOUSE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2015 il comune di Notaresco ha aderito alla costituzione della Centrale di Committenza, presso l'Unione di Comuni "Colline del Medio Vomano", che ha operato secondo il modello della *"delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore dell'Unione, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti"*, utilizzando professionalità esistenti già in servizio presso gli enti convenzionati;
- con la delibera di che trattasi si approvava, altresì, lo schema di convenzione per l'istituzione della centrale di committenza ed il regolamento per il suo funzionamento;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 30.10.2015 si prevedeva il distacco temporaneo di personale dipendente del Comune di Notaresco dal 01/11/2015 presso la centrale unica di committenza istituita ed attivata dall'Unione dei Comuni "Colline del medio Vomano", distacco effettivamente mai perfezionato, al pari dell'adesione medesima;
- al momento detta adesione non è più perfezionabile in quanto la conferenza dei Sindaci dell'Unione dei Comuni "Colline del Medio Vomano", ha comunicato di aver sospeso la gestione in forma associata dei servizi di che trattasi, adducendo la mancanza di personale, giusto Verbale della conferenza dei Sindaci dei Comuni "Colline medio Vomano" del 28.03.2018 acquisito a protocollo comunale in data 01.08.2018 n. 9007;
- detta comunicazione, unitamente al mancato perfezionamento delle procedure di adesione, paralizza l'attività istituzionale del comune e rende urgente e non procrastinabile l'assunzione di decisioni organizzative a norma dell'articolo 37 del D. Lgs 50/20016 che testualmente recita:
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56";*

DATO ATTO CHE:

- in ambito provinciale l'unica Centrale di Committenza al momento attiva e aperta a convenzioni di enti terzi è la S.U.A. TE della Provincia di Teramo che, a causa del proprio dimensionamento organico e del numero dei comuni aderenti, ha tempi di esecuzione delle procedure di gara molto lunghi, in media superiori ai sei mesi, né mette a disposizione piattaforme che consentano ad enti qualificati AUSA di gestire in autonomia gare sottosoglia, né fornisce servizi di assistenza e/o consulenza;
- la Giunta Comunale con atto n.64 del 30.07.2018 ha deliberato l'adesione ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate (MI);
- con il medesimo atto si è dato mandato al servizio finanziario di provvedere al versamento della quota associativa richiedendo l'iscrizione al libro soci;
- apprezzabile, sui servizi di committenza, risulta essere l'esperienza di ASMEL che favorisce un capillare processo di innovazione e di trasparenza per le Amministrazioni locali presenti su tutto il territorio nazionale. Tra i servizi forniti ai propri Soci rientrano: l'Albo Fornitori e Professionisti On Line, il MEPAL - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Locale, l'Albo Esperti PA, la Rassegna giuridica Contratti e Appalti, l'assistenza alla pubblicazioni in GURI, GUUE, BUR e per la pubblicità informativa, l'archivio digitale Gare e Contratti, il Servizio trasmissione file xml per Anac, l'assistenza per la realizzazione del Piano Triennale Anticorruzione (PTPC), il Servizio segnalazioni interne a norma ANAC.
- ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall' 11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati, le cui modalità operative di funzionamento sono regolamentate mediante apposito «accordo consortile», allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Asmel Consortile s.c.arl risulta iscritta all'Anac con Codice AUSA 000355333;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.ar.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;
- detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del 23 settembre 2015, al par. 3.2 "Utilizzo delle società in house quale organo operativo";
- in data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigio, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997, ha deliberato «di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zerozero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE;
- la quota da far sottoscrivere a ciascun Comune sarà pari al numero di residenti di ciascuno di essi moltiplicato per 0,15 (zero virgola quindici) euro ed arrotondato alla unità di euro superiore; che detto aumento sia scindibile ad efficacia progressiva;
- il termine finale è il 31 dicembre 2018;
- pertanto il capitale della Società si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle quote effettivamente sottoscritte entro il termine di scadenza;

RICHIAMATO l' art. 3 del D.Lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 che testualmente recita: " *Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*"

RILEVATO:

- che ai sensi dell' art. 4 comma 2 lett. e) del o le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto*

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*"

- che pertanto è consentita l'adesione alla società per lo svolgimento della funzione di committenza e che quindi questo ente può, assumere in maniera idonea lo status di socio di di ASMEL Consortile s.c. a r.l.;

RICHIAMATO l'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, rubricato "*Oneri di motivazione analitica*" che testualmente recita :

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."

DATO ATTO CHE:

- le ragioni e le finalità di adesione ad ASMEL Consortile s.c. a r.l. sono state già ampiamente esposte;
- Sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria l'acquisto di quote di ASMEL CONSORTILE scrl si presenta conveniente in quanto non prevede oneri finanziari aggiuntivi oltre il costo per l'acquisto delle quote di € 1.005,45. Le spese di funzionamento della centrale di committenza sono poi poste a carico dell'aggiudicatario. Sotto questo aspetto si evidenzia un recente arresto del Consiglio di Stato (sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3042.) in cui si mette in luce che «gli strumenti delle aste elettroniche e delle gare telematiche sono funzionali a garantire maggiore trasparenza, economicità e rapidità delle gare, ma anche una più ampia partecipazione e, dunque, una maggiore dinamicità del mercato, poiché nelle gare tradizionali le imprese concorrenti, spazialmente distanti rispetto alla sede di svolgimento della gara, sono, di regola, esposte a costi maggiori rispetto al carico dei costi gravanti sulle imprese viciniori». Da ciò discende che le modalità centralizzate di gara – come quella di cui si discute – risultano essere «primariamente, a beneficio delle stesse imprese partecipanti, con conseguente presenza di un'accentuata componente di corresponsività nella commissione di transazione posta a carico dell'impresa aggiudicataria». Del resto, corre l'obbligo di evidenziare che là dove dovesse emergere a livello giurisprudenziale e/o legislativo che, in assenza di una espressa previsione di legge, nazionale o regionale, non è legittima la richiesta di un contributo all'aggiudicatario di una gara pubblica per le spese di gestione, comunque denominato, finalizzato a fornire alla stazione appaltante un rimborso, detto costo resterebbe in capo alla società e non potrebbe in alcun modo essere accolto al comune, al netto di decisioni assembleari cui potrebbe far legittimo seguito il recesso del socio per compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società";

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a norma del quale "*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*" la proposta di deliberazione è stata pubblicizzata sul sito dell'ente tanto nella sezione new quanto nella sezione amministrazione trasparente sotto sezione enti partecipati per 15 giorni;

VISTI: gli art.37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il comma 4, dell' articolo 37 che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all' art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

ESAMINATI:

- L' Accordo Consortile contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti dell' art.37 comma 4 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile s.c.ar.l, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- il Regolamento - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale- per il controllo analogo di ASMEL Consortile s.c. a r.l. – società in house dei Comuni soci.

VISTI I PARERI

- di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio AREA LLPP E AMBIENTE;
- di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario comprendente anche l' attivazione della copertura finanziaria;
- del parere del revisore dei conti;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs.50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;

Con voti _____

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della motivazione.

- 1. di approvare** la partecipazione del Comune di Notaresco alla società ASMEL Consortile s.c.a.r.l.;
- 2. di approvare** lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto** che i diritti di socio, ai sensi dell' art.9 comma 3 del D.Lgs.175/2016, sono esercitati dal Sindaco, rappresentante legale p.t., o da un suo delegato;
- 4. di approvare** il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 5. di approvare** l' accordo consortile composto da nr. 9 (nove) articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gli effetti dell' art.37 comma 4 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50;
- 6. di dare mandato** all' ufficio Finanziario di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di Euro 1.005,45 determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0,15 (n. abitanti al 31.12.2017 n. 6703) nonché a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti;
- 7. di inviare copia** della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell' art. 5 c. 3 del D.Lgs 175/2016, all'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (AGCOM) e agli Uffici Finanziari per quanto di competenza;
- 8. di pubblicare** la presente deliberazione su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Partecipazioni".

Infine il Consiglio Comunale, stante l' urgenza di provvedere, con voti _____

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del procedimento
CARBONE VINCENZA CINZIA NICOLETTA

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
Maggitti Franco